



studio tecnico  
di architettura  
urbanistica  
e ricerche  
economiche  
sociali

arona/no  
via v. veneto 26  
☎ 0322/42216

c.i. e p. iva 00405530031

elab. n°



scala

data

OTTOBRE 1992

aggiornamenti

progetto

architetto

SERGIO  
FRANZOSI

direzione lavori

commitente

COMUNE  
DI SAN BERNARDINO  
VERBANO

CIMITERI DI BIENO, SANTIN  
ROVEGRO  
PIANO REGOLATORE

---

Regolamento di polizia  
mortuaria

---

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 99  
DEL 29/11/1993

T I T O L O I  
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1

Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o a chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora e luogo in cui avvenne il decesso.

Art. 2

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e del 1° comma dell'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;
- b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'articolo 141 del R.D. 9.7.1939 n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3

Denuncia di casi di morte dell'autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli

accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### Art. 5

##### Visita del medico necroscopo.

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'unità sanitaria locale, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9.7.1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D.P.R. 10.9.1970 n. 285 e non oltre le 30 ore.

#### Art. 6

##### Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso all'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

#### Art. 7

##### Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9.7.939 n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente art. 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 8

##### Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1938 n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. 1,2,3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere

raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi son tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### Art. 9

##### Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un obitorio.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

## T I T O L O II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### Art. 10

##### Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

#### Art. 11

##### Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### Art. 12

Riduzione del periodo di osservazione.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### Art. 13

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

#### Art. 14

Depositi di osservazione

In un locale del cimitero, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione prescritto;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

### TITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

#### Art. 15

#### Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possano essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

#### Art. 16

#### Caratteristiche della cassa

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica oppure si deve asportare il coperchio di metallo per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sulla cassa sarà collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte.

### TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 17

#### Trasporto di salme

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri che ne facciano richiesta e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dall'autorità Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### Art. 18

#### Caratteristiche dei carri per il trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o

di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria locale che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### Art. 19

##### Caratteristiche delle rimesse

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale.

#### Art. 20

##### Trasporto con termini ridotti.

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 21

##### Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 22

##### Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con

già imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando alla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 23

##### Orari dei trasporti funebri.

Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve, salvo diversa disposizione del Sindaco.

#### Art. 24

##### Trasporto di salme in altro Comune.

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 24, 27, 29 e 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 25

##### Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

#### Art. 26

##### Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

Il trasporto della salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

## T I T O L O V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

### Art. 27

#### Autorizzazione per la sepoltura

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### Art. 28

#### Custodia dei documenti.

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal responsabile del servizio di custodia del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo e il numero di ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

### Art. 29

#### Ricevimento di salme e resti mortali. ;

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10.09.90 n. 285.
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il responsabile del servizio di custodia ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

## T I T O L O VI INUMAZIONI

### Art. 31 Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del regolamento di polizia mortuaria 10.09.90 n. 285.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 del citato regolamento n. 285.

### Art. 32

Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato regolamento n. 285.

### Art. 33

Forma e classe dei campi.

I campi comuni per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

### Art. 34

Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale resistente alle intemperie con l'indicazione del nome e

cognome della data di nascita e di morte del defunto.

La targhetta di cui al precedente comma verrà applicata, a cura del responsabile del servizio di custodia del cimitero dietro pagamento della parte interessata o a spese del Comune in assenza di parenti o altre persone che provvedano al relativo pagamento.

#### Art. 35

##### Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 36

##### Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a non meno di mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

#### Art. 37

##### Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda (a non meno di mt. 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### Art. 38

##### Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

#### Art. 39

##### Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

#### Art. 40

##### Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

#### Art. 41

##### Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Le fosse sono numerate con numero progressivo.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo a condizione che la superficie non sia superiore a 2/3 della superficie della fossa, previo pagamento della relativa tassa.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Municipale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

#### Art. 42

##### Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, purchè invasati. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti su semplice invito del responsabile del servizio di custodia del cimitero, all'altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per la rimozione addebitandone i costi al concessionario o ai successori.

#### Art. 43

##### Scadenza della concessione-Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle

sepulture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

## T I T O L O VII TUMULAZIONI

### Art. 44

#### Sepulture a tumulazione...

Sono unicamente fatte salve le concessioni esistenti perpetue o temporalmente già definite con quanto all'art. 52 seguente

### Art. 45

#### Tipi e durata delle concessioni

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia) e tombe anche già realizzate dal Comune; la durata delle concessioni è fissata in anni 80;
- b) posti in terra per tombe individuali anche in muratura: la durata della concessione è fissata in anni 50;
- c) colombari o loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 50;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in anni 40;
- c) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 40.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari (art. 77 D.P.R. 10.09.1990 n. 285).

Art. 46  
Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Art. 47  
Pagamento della concessione-Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 48  
Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono a carico dei concessionari.

Art. 49  
Decorrenza della concessione e rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno richiedere la conferma della sepoltura di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 45, per i seguenti altri periodi:

- 1) aree di cui alla lettera a): 1° rinnovo anni 40, 2° rinnovo anni 30, eventuali rinnovi successivi al 2° saranno di durata uguale a quest'ultimo;
- 2) tombe individuali di cui alla lettera b): 1° rinnovo anni 30, 2° rinnovo anni 20, eventuali rinnovi successivi al 2° saranno di durata uguale a quest'ultimo;
- 3) colombari di cui alla lettera c): nel caso la tumulazione sia stata effettuata da meno di 50 anni, la durata del rinnovo sarà pari al tempo necessario a raggiungere i 50

anni complessivi di tumulazione.

Il rinnovo della concessione verrà accordato secondo le disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

#### Art. 50

##### Scadenza - Revoca - Decadenza - Rinuncia

La concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

#### Art. 51

##### Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute andrà in proprietà del Comune che provvederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico o per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

#### Art. 52

##### Revoca della concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 45.

I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate oltre per i casi di cui ai commi precedenti, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di un'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98

Art. 53

Decadenza delle concessioni

La decadenza delle concessioni può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune, fatta eccezione per quanto disposto dal successivo art. 61.

Art. 54

Rinuncia delle concessioni

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette ossario non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

- a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso del 50% del corrispettivo pagato;
- b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, rimborso del 50% del corrispettivo pagato;
- c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, rimborso del 50% del corrispettivo pagato.

T I T O L O VIII  
CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 55

Concessione dell'area.

Le cappelle potranno essere costruite sulle apposite aree.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di anni 80, salvo rinnovo.

La concessione non può essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

## Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

Le cappelle dovranno essere unicamente ad un tipo edilizio elaborato dal Comune, finalizzato all'ottenimento di un carattere di omogeneità dei manufatti.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro tre anni dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

## Art. 57

## Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di edicole e tombe devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.

Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione delle opere da eseguire e dei materiali da usare. I disegni saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria locale e sentita la Commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, purchè invasati. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti su semplice invito del responsabile del servizio di custodia del cimitero, all'altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per la rimozione addebitandone i costi al concessionario o ai successori.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originario autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

## Art. 58

## Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

#### Art. 59

#### Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto. All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari), ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba e dell'Amministrazione Comunale, la tumulazione della salma di persona estranea, purché avente i requisiti per l'ottenimento di concessione, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

Con le autorizzazioni di cui al precedente comma, limitatamente al periodo di un anno, nella cappella o tomba di famiglia può essere concessa l'autorizzazione per la tumulazione della salma di persona estranea, purché avente i requisiti per l'ottenimento di concessione di cui all'art. 72, in attesa della sistemazione definitiva della salma stessa in altra sepoltura dello stesso cimitero.

#### Art. 60

#### Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 67 del presente regolamento.

#### Art. 61

## Mancata edificazione

Qualora il concessionario non rispettasse i termini fissati dall'art. 56 o non ne ottenesse una proroga, per comprovati motivi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione Comunale, ed anche alla scadenza della proroga, o delle proroghe, non provvedesse a portare a termine la costruzione dell'opera, la concessione si intende rinunciata per inedificazione come previsto dall'art. 54 con il diritto al rimborso di cui allo stesso articolo.

### Art. 62

#### Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamenti.

### Art. 63

#### Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'articolo 59.

### Art. 64

#### Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

## TOMBE INDIVIDUALI

## Art. 65

## Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materie di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. La concessione ha la durata di anni 50 salvo rinnovo. Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 56 e seguenti. Per le tombe individuali e per la tumulazione fuori terra valgono gli schemi grafici di cui alle schede allegate 1, 2, 3.

## Art. 66

## Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di tre, previa collocazione di tombette in cemento a condizione che queste ultime non emergano dal piano di superficie del cimitero.

La richiesta di sovrapposizione di salma può essere avanzata anche al momento della domanda della concessione di tomba individuale con il relativo pagamento dell'apposita tariffa.

In caso di richiesta di sovrapposizione di salma successiva alla concessione della tomba individuale, dovrà essere pagato al Comune il corrispettivo della tariffa in vigore al momento della autorizzazione.

Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285, e quelle che potranno essere ripartite caso per caso dagli Uffici competenti.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di tre, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado,
- b) fratelli e sorelle consanguinei,
- c) coniuge.

## Art. 67

## Manutenzione - scadenza - revoca - decadenza - rinuncia

Per quanto riguarda la revoca, la scadenza, la decadenza, la rinuncia della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli artt. 50 e segg. del Titolo VII, nonché l'art. 64 del Titolo VIII.

T I T O L O X  
COLOMBARI

Art. 68

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente Titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, nei seguenti limiti:

- a) al richiedente che abbia compiuto i 65 anni che vive solo e che non abbia parenti in linea diretta collaterale fino al 2° grado,
- b) dopo il compimento del 65 anno nel momento in cui venga a mancare il coniuge o la persona convivente in senso maritale, per la concessione attigua,
- c) al compimento di almeno 70 anni per i coniugi (o conviventi in senso maritale) per la concessione di due colombari attigui.

La concessione avviene dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione.

Il collocamento di cassetine di cui al comma precedente è ammesso limitatamente alla capienza del loculo nel rispetto dello spazio destinato alla tumulazione della salma cui il loculo stesso è destinato.

Art. 69

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio Comunale.

(vedi modello grafico allegato scheda 4)

Art. 70

Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285).

Art. 71

Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto ad altri, salvo quanto indicato dal comma successivo.

In via eccezionale e previa autorizzazione di chi è al

momento titolare della concessione e dell'Amministrazione Comunale, potrà essere tumulata provvisoriamente la salma di persona estranea, purchè avente i requisiti per l'ottenimento di concessione speciale da parte del Comune per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta di uguale periodo, al fine di permettere di dare definitiva sepoltura alla salma stessa.

La concessione ha la durata di anni 50 salvo rinnovo.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data la facoltà agli eredi di rinnovare la concessione come indicato nel precedente art. 49.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

#### Art. 72

#### Condizioni per le concessioni cimiteriali

La concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle, tombe individuali e concessione di loculi, è riservata alle salme di:

- a) persone residenti in vita a San Bernardino Verbano con residenza anagrafica da almeno 3 anni
- b) persone nate in questo Comune,
- c) persone nate occasionalmente in altri Comuni da genitori residenti in San Bernardino Verbano al momento della nascita
- d) coniuge convivente o convivente in senso maritale e figli minorenni delle persone di cui alle lettere a), b), c).

Eventuali domande, con particolari motivazioni, per la concessione di aree cimiteriali e loculi di cui al precedente comma, per tumulazione o inumazione di salme di persone che non trovansi nelle condizioni di cui al precedente comma, saranno prese in esame dalla Giunta Municipale di volta in volta.

Le particolari motivazioni che la Giunta Municipale deve prendere in considerazione per le concessioni di cui al comma precedente sono le seguenti:

- a) richieste per la sepoltura di persone che in vita sono state residenti in San Bernardino Verbano per un periodo non inferiore a 10 anni
- b) persone che in vita abbiano benmeritato dalla Comunità locale o Nazionale.

### T I T O L O   X I OSSARI E CINERARI

#### Art. 73

#### Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 74  
Cellette-ossario

Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati o esumulati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione della convenzione.

Art. 75  
Cellette-cinerarie

Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione della concessione.

E' ammessa la concessione di cellette cinerarie a persone viventi.

T I T O L O    X I I  
CREMAZIONE

Art. 76  
Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

”

Art. 77  
Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 78

##### Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

#### Art. 79

##### Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1948, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 80

##### Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

### T I T O L O   X I I I AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

#### Art. 81 Autopsie.

Per sottoporre un cadavere ad autopsie, si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### Art. 82 Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione del cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46, 47 e 48 del citato Regolamento n. 285.

### T I T O L O   X I V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 83 Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e se trattasi di sepoltura privata alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco e sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia.

#### Art. 84 Esumazioni "straordinarie"

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa

eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 85

Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato dei servizi di custodia e del coordinatore sanitario.

Art. 86

Divieto di apportare riduzione a salme

E' fatto divieto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 87

Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del regolamento 10.09.1990 n. 285.

Art. 88

Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che siano interessati non abbiano fatto domanda di raccoglierele nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 74.

Art. 89

Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono presenziare il coordinatore sanitario ed il responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 90

Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il responsabile del servizio di custodia.

Art. 91

Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme, autorizzate dal Sindaco per conto di interessi privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come indicato da apposita tariffa stabilita con delibera della Giunta Municipale.

#### T I T O L O   X V S E R V I Z I   C I M I T E R I A L I

Art. 92

Polizia del cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il coordinatore sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Inoltre sottopone gli addetti ai lavori nel cimitero a vaccinazione antitetanica (legge 5.3.63 n. 292 e D.P.R. 7.6.65 n. 1301).

Art. 93

Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'ufficio demografico e l'ufficio contabilità, ognuno per la parte di propria competenza.
- b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie, per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 94

Responsabile del servizio di custodia del cimitero

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico e dell'Ufficio tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

#### Art. 95

##### Compiti del responsabile del servizio di custodia

Il responsabile del servizio di custodia cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria approvata con il D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché dal presente regolamento comunale.

#### Art. 96

##### Tenuta dei documenti obbligatori

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre scrive giornalmente sopra l'apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il responsabile del cimitero.

#### Art. 97

##### Obblighi del responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante l'orario d'apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del

personale addetto ai lavqri privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni nè alla proprietà comunale, nè a quella privata;

- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sin al luogo della sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ed autopsie ed imbalsamazioni.
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola, nella cella-ossario;
- 4) consegnare all'ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

## T I T O L O    X V I NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

### Art. 98

#### Orario d'apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

### Art. 99

#### Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai fanciulli minori di anni 5 se non accompagnati da persone adulte le quali rispondono dell'incolumità dei minori loro affidati nonchè dei danni che possano arrecare;
- b) a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro

Art. 100  
Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi, per l'esecuzione di lavori di restauro dalle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del sindaco, sentita la commissione edilizia.

Art. 101  
Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumulati o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

T I T O L O XVII  
SERVIZIO ILLUMINAZIONE

Art. 102  
Servizio di illuminazione votiva

L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

T I T O L O XVIII  
CONTRAVVENZIONI

Art. 103

## Contravvenzioni

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

### Art. 104

#### Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.

## T I T O L O XIX DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 105

#### Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.09.1970 n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

### Art. 106

#### Abrogazioni

E' abrogato il Regolamento adottato con deliberazione Consiliare n. 15 in data 23.01.1979 e successive modificazioni.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.

### Art. 107

#### Entrata in vigore del Regolamento




Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

### Art. 108

#### Inserzione nella raccolta dei regolamenti

Il presente regolamento, dopo l'approvazione, verrà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione, ai sensi di legge.


SEPOLTURE PRIVATE:  
MODELLO PER LA TUMULAZIONE ENTROTERRA




TAVOLATO IN MATTONI PIENI  
A 1 TESTA

SOLETTE DIMENSIONATE PER 250 Kg./mq.

SEPOLTURE PRIVATE:  
MODELLO PER LA TUMULAZIONE FUORITERRA



INGOMBRI MASSIMI AMMESSI DEI MONUMENTI DA APPLICARE  
SULLE SEPOLTURE PRIVATE  
DEROGHE: UNICAMENTE PER STATUE



FRONTE

VISTA LATERALE

MODELLO PER LA COMPOSIZIONE DELLE LAPIDI DEI LOCULI  
MATERIALE AMMESSO: MARMO BIANCO DI CARRARA

Nota: LE SCRITTE

VANNO DISTRIBUITE  
SIMMETRICAMENTE  
RISPETTO ALLA  
MEZZERIA


LETTERE DI TIPO  
ROMANO H CM 5

LETTERE DI TIPO  
ROMANO H CM 3

PORTAFIORI

CORNICE PER FOTO  
(CM 9x 12)

N.B. LE MISURE, I TIPI DI LETTERE ECC.,  
VANNO RISPETTATE NEL MODO PIU' SCRUPOLOSO  
NESSUNA ECCEZIONE E' AMMESSA.



*Fede de li' terra e e' M. 11. 15  
che 28. M. 2000*

MODELLO PER LA COMPOSIZIONE DELLE LAPIDI DEI LOCULI  
MATERIALE AMMESSO: MARMO BIANCO DI CARRARA

Nota: LE SCRITTE  
VANNO DISTRIBUITE  
SIMMETRICAMENTE  
RISPETTO ALLA  
MEZZERIA

CORNICE PER FOTO  
RETTANGOLARE O  
OVALE

NOME COGNOME

POSIZIONE  
LAMPADA

DATA DI NASCITA  
E DI MORTE

POSIZIONE  
PORTAFIORI

POSIZIONE ANNOTAZIONI G RICORDI

